

**Legge 30 dicembre 2025, n. 199  
(Legge di Bilancio 2026)**

**Cenni sulle novità in materia di IRPEF  
sui redditi di lavoro dipendente**

# Revisione delle aliquote e delle detrazioni IRPEF

- Riduzione dell'aliquota IRPEF per i redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro (secondo scaglione) dal 35% al 33%.
- Per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro della detrazione d'imposta del 19% sui vari oneri detraibili (escluse le spese sanitarie).

# Tassazione sui premi di produttività e rinnovi contrattuali

- Sugli incrementi retributivi corrisposti nell'anno 2026 ai titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato, di importo, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro, in attuazione di rinnovi di nuovi contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024-2026, si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 5%.
- Sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili per gli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva è applicabile con l'aliquota dell'1 % (già ridotta dal 10% al 5% dalla legge di Bilancio 2025) con elevazione da 3.000 a 5.000 euro del limite complessivo annuo dell'importo agevolabile.

# Tassazione indennità per lavoro notturno, festivo e per indennità di turno (1/2)

- Per l'anno 2026, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'IREPF e delle relative addizionali, nella misura del 15% ed entro il limite annuo di 1.500 euro:
  - le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
  - le maggiorazioni e le indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
  - le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi a lavoro a turni, previsti dai CCNL.

# Tassazione indennità per lavoro notturno, festivo e per indennità di turno (2/2)

- Le suddette agevolazioni sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2025, a 40.000 euro.
- Sono esclusi i lavoratori impiegati nelle attività del settore turistico, alberghiero e termale. Non rientrano nell'applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

# Buoni pasto elettronici

- Viene aumentato da 8 a 10 euro il valore giornaliero non imponibile dei buoni pasto elettronici erogati ai lavoratori dipendenti.
- Rimane fermo il limite di 4 euro al giorno per i buoni pasto esenti da IRPEF se erogati in forma cartacea.

# Contributi ai fondi di previdenza complementare

- Viene elevato, con decorrenza dal periodo di imposta 2026, da 5.164,57 a 5.300 euro, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare (Fondi pensione integrativi).